

## **Nuova Normativa in Tema di bilancio d'esercizio ex D.lgs. 139/2015**

**Riforma contabile 2016  
Novità in tema di bilancio di esercizio e consolidato**

**Relatore:** Dott. Francesco Pellone

**Seminario ACEN**

**Napoli, aprile 2017**

# Introduzione

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

La normativa derivante dal D.lgs. 139/2015 è entrata in vigore dal 1 gennaio 2016 e non ha effetto retroattivo, pur tuttavia ha effetti sui bilanci in chiusura 2015.

Sinteticamente, in sede di apertura dei conti nell'esercizio 2016 si dovrà provvedere a:

- far confluire le plusvalenze e le minusvalenze di apertura dei conti tra i componenti ordinari dell'esercizio, avendo il legislatore abolito i componenti straordinari del Conto economico (gruppo E);
- inventariare tutti i derivati, in quanto a partire dal 1° gennaio essi dovranno essere valutati al "*fair-value*" e iscritti in contabilità come un credito o fondo rischi a seconda se positivo o negativo e come contropartita il relativo componente di reddito "rettifiche di valore", a meno che si tratti di operazioni di copertura.

**Con la pubblicazione, in data 4 settembre 2015, sulla Gazzetta Ufficiale del D.lgs. N.139 del 18 agosto 2015, sono state introdotte numerose novità per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidato.**

**Nelle prossime slide vengono commentate le nuove voci aggiunte agli schemi di bilancio d'esercizio**

## Principali novità

- Principio di prevalenza della sostanza sulla forma;
- Costi di ricerca e spese di pubblicità;
- La contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione;
- Costi accessori alle ristrutturazioni dei debiti;
- Conti d'ordine;
- Ammortamento - Avviamento;
- Componenti straordinarie;
- Dividendi in bilancio dalla delibera;
- Derivati;
- Azioni proprie;
- Criterio del costo ammortizzato;
- Modifiche agli schemi di bilancio;
- Nota integrativa;
- Bilancio abbreviato;
- Micro imprese;
- Rendiconto finanziario;
- Bilancio Consolidato;

# Modifiche allo schema di Stato Patrimoniale

---

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

- **Azioni proprie:** sono portate a diminuzione del patrimonio netto e non più iscritte nell'attivo patrimoniale;
- **Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità:** le parole “pubblicità e ricerca” sono eliminate dalla voce B.I.3;
- **Società sotto comune controllo:** vengono introdotte specifiche voci per i crediti e i debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- **Derivati:** sono aggiunte specifiche voci per i derivati attivi (compresi sia tra le immobilizzazioni, sia nel circolante) e per i derivati passivi (compresi tra i fondi per rischi ed oneri);
- **Riserva di copertura:** viene introdotta una voce specifica nelle poste del patrimonio netto per accogliere la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;
- **Conti d'ordine:** la voce viene eliminata e le informazioni sugli impegni e i rischi dovranno essere commentati analiticamente nelle note al bilancio;
- **Aggi e disaggi di emissione:** queste voci sono eliminate perché è introdotto il metodo del costo ammortizzato per la rappresentazione dei prestiti obbligazionari.

# Modifiche allo schema di Conto Economico

---

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

- **Oneri e proventi finanziari:** sono introdotte alcune specifiche voci nella classe C per i proventi che derivano dai rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- **Oneri/proventi da derivati:** sono introdotte nella classe D delle specifiche voci per gli oneri/proventi derivanti dalle variazioni di fair value dei derivati (che non sono trattati come operazioni di copertura);
- **Classe D, Rettifiche di valore di attività finanziarie:** viene sostituita dalla Classe D, Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie;
- **Oneri/proventi straordinari:** la Classe E, Partite straordinarie è eliminata dallo schema e dunque non sono ammesse nel conto economico le voci straordinarie, che devono essere solo illustrate nella nota integrativa quando si tratta di voci eccezionali.

# Modifiche ai criteri di valutazione e misurazione (1/3)

---

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

- **Fair value:** è introdotto uno specifico comma all'art. 2426 c.c. (n. 4) per i criteri di determinazione. Il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati. Continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;
- **Derivati:** sono iscritti in bilancio in base al loro fair value, con variazione di fair value imputato al conto economico a meno che si tratti di operazioni di copertura. L'art. 2426 c.c. (n. 2) rimanda agli IFRS per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato”;
- **Copertura del rischio dei flussi di cassa:** se lo strumento derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi o di un'operazione programmata, la variazione di fair value è imputata a una riserva di patrimonio netto. Questa riserva è “rigirata” a conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto;
- **Copertura del rischio di fair value:** gli elementi oggetto di copertura dei rischi sulle variazioni dei tassi di interesse, tassi di cambio, rischio prezzi e rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura.

## Modifiche ai criteri di valutazione e misurazione (2/3)

---

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

- **Amortized cost:** i titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti sono rappresentati con il modello del costo ammortizzato: dal 2016 non saranno più iscritti rispettivamente in base al costo storico, valore di realizzazione o al valore nominale. La legge concede una deroga per i saldi del bilancio 2015;
- **Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto:** per la rilevazione iniziale delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, viene specificato che la differenza iniziale si determina alla data di acquisizione;
- **Avviamento:** si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. E' concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015.

## Modifiche ai criteri di valutazione e misurazione (3/3)

---

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

- **Ripristino di valore dell'avviamento:** viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;
- **Costi di sviluppo:** si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;
- **Operazioni in valuta:** viene introdotto il concetto di poste monetarie/non monetarie al fine delle conversioni in cambi: la legge non introduce delle novità rispetto alle precedenti disposizioni dei principi contabili nazionali;
- **Valutazione costante:** viene abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

# Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

---

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

Con la riforma viene data maggiore enfasi al principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Infatti è stato introdotto il comma 1 – bis dell'art. 2423 bis c.c. il quale dice che:

- “la rilevazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”.

**Tale principio però presenta delle criticità**

**Applicazione del *Leasing* Finanziario**

Permangono i dubbi sull'applicabilità ai *leasing* finanziari del metodo finanziario, poiché la riforma non ha modificato il n. 22) dell'art. 2427 c.c. e dunque sembra essere confermata la necessità di fornire le consuete informazioni nella nota integrativa e di rappresentare le operazioni di *leasing* finanziario con il metodo patrimoniale.

# Principio di prevalenza della sostanza sulla forma - Esempio

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

L'impresa consegna un bene completato nell'esercizio (per esempio a dicembre 2016), ed il contratto prevede la manutenzione omaggio per 12 mesi.

- Ricavo dell'esercizio 2016 € 1.000.000
- Stima dei **costi** relativi al servizio di manutenzione € 50.000
- Fair Value del servizio di manutenzione (a **ricavo** nel 2017) € 75.000
- Fair Value del ricavo di esercizio 2016 € 925.000

## Rappresentazione in bilancio ante 2016

- ▶ Rilevazione ricavo x lavori € 1.000.000,
- ▶ Accantonamento costi manutenzione € 50.000.

## Rappresentazione in bilancio 2016

- ▶ Rilevazione ricavo x lavori € 925.000,
- ▶ Rilevazione nell'esercizio 2017 del ricavo per la manutenzione € 75.000.

# Costi di ricerca e spese di pubblicità

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

È stato modificato lo schema di stato patrimoniale: a partire dal 1° gennaio 2016 non si possono più iscrivere nell'attivo patrimoniale né le spese di pubblicità né le spese di ricerca applicata che l'OIC 24 consentiva di capitalizzare.

Novità

## Rettifica al Patrimonio Netto (se capiente)


Se le spese di pubblicità si riferissero ad una fase di *start up* o ad un nuovo *business* si potrebbe riclassificare tale voce tra i costi di impianto e ampliamento e continuare il suo ammortamento; se invece bisogna eliminare la voce dell'attivo patrimoniale come previsto dall'OIC 29, che disciplina le rilevazioni contabili a seguito di variazione di principi contabili, bisogna stornarlo con il patrimonio netto, se capiente. In mancanza di capienza, l'importo residuo da ammortizzare, va tutto a conto economico.

- ❖ L'eliminazione dall'attivo delle spese di pubblicità capitalizzate in precedenza non genera costi fiscalmente deducibili, ma si prosegue il processo di ammortamento fiscale avviato fino al 2015 (occorre fare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi).

# Caso pratico imprese di costruzione – Costi partecipazione a gare

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

I costi sostenuti per l'acquisizione di una commessa, inclusi quelli di partecipazione a gare, debbono essere imputati al conto economico dell'esercizio in cui essi vengono sostenuti, in quanto essi rappresentano il costo di attività di natura ricorrente, necessaria per lo svolgimento della normale attività commerciale o di procacciamento degli affari dell'impresa.



# La contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione (1/5)

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

La contabilizzazione dei LCO è stata solo marginalmente toccata dal D.lgs. 139/2015. **L'Oic è comunque intervenuto sul principio "Oic 23 Lavori in corso su ordinazione"**, con modifiche che hanno riguardato la contabilizzazione dei costi pre-operativi nel caso di applicazione del criterio della percentuale di completamento con determinazione della stessa con il metodo del costo sostenuto.

## Metodo del costo sostenuto

**L'applicazione** del metodo del costo sostenuto si basa sulla determinazione del rapporto tra costi progressivi sostenuti alla data di bilancio e costi previsti a vita intera per la realizzazione dell'opera, la cosiddetta percentuale di avanzamento, che consente di rilevare in bilancio la quota di ricavo maturato nell'esercizio con riferimento all'esecuzione dell'opera.  
**Delicata è la relazione tra i costi "pre - operativi" e costi "operativi".**


## Rischio

**Il rischio** è che l'inclusione dei costi pre - operativi tra i costi di commessa possa determinare un artificioso incremento della percentuale di avanzamento e, dunque, determinare una sovrastima della stessa rispetto al reale avanzamento fisico dell'opera.

## La contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione (2/5)

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

Come detto nella slide precedente, delicata è la relazione tra i costi “pre - operativi” e costi “operativi” di commessa , poiché c'è il rischio è che l'inclusione dei costi pre - operativi tra i costi di commessa possa determinare un artificioso incremento della percentuale di avanzamento e, dunque, determinare una sovrastima della stessa rispetto al reale avanzamento fisico dell'opera.



# La contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione (3/5)

---

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

## Chiarezza della modifica all' Oic 23


Le modifiche apportate all'Oic 23 fanno chiarezza nell'applicazione del metodo del costo sostenuto, la percentuale di avanzamento è determinata escludendo i costi pre-operativi dai costi di commessa consuntivati alla data di bilancio.

## Però

Ciò non vuol dire, naturalmente, che i costi pre-operativi vadano immediatamente addebitati al conto economico: essi infatti sono inclusi tra le rimanenze dei lavori in corso e progressivamente rilevati a conto economico, attraverso la variazione di rimanenze di lavori in corso, in funzione dell'avanzamento dei lavori determinato, appunto, con l'esclusione degli stessi costi pre-operativi.

# La contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione (4/5)

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015



- ❖ Per **Esempio** i costi sostenuti per attività di esproprio delle aree di cantiere possono essere considerati pre-operativi nei casi in cui non siano chiaramente e separatamente remunerati dal contratto, e rimangono quindi in capo all'appaltatore, oppure possono essere considerati costi operativi di commessa nei casi in cui siano esplicitamente remunerati e liquidati (anche attraverso SAL) in quanto parte dell'opera commissionata.

# La contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione (5/5)

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

## La contabilizzazione dei “claim”

L'Oic 23 fugge ogni dubbio circa la soglia per il riconoscimento contabile dei “claim” e degli altri corrispettivi aggiuntivi: essa è unicamente quella della “**ragionevole certezza**” e viene eliminato il riferimento alla “alta probabilità”

### Oic 23 - differenze tra nuovo e versione del 2014

#### OIC 23 – Nuovo 2016

55. Tali corrispettivi aggiuntivi sono certi quando la richiesta di un corrispettivo aggiuntivo è accettata dal committente entro la data del bilancio; sono **ragionevolmente certi** quando, pur in assenza di una formale accettazione, alla data del bilancio è **ragionevolmente certo** che la richiesta sia accettata sulla base delle più recenti informazioni e dell'esperienza storica.

#### OIC 23 - Versione 2014

96. I corrispettivi aggiuntivi sono contabilizzati in base al principio della prudenza; pertanto il rimborso dei maggiori oneri sostenuti o i maggiori corrispettivi sono inclusi tra i ricavi di commessa limitatamente agli ammontari il cui riconoscimento e determinazione siano **ragionevolmente certi**. Tale presupposto è soddisfatto quando la richiesta di un corrispettivo aggiuntivo è accettata dal committente entro la data del bilancio, ovvero, pur in assenza di una formale accettazione, alla data del bilancio è **altamente probabile** che la richiesta sia accettata sulla base delle più recenti informazioni e dell'esperienza storica.

# Costi accessori alle ristrutturazioni dei debiti

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

**Con le nuove regole dell'Oic 19 i compensi dei professionisti potrebbero essere ripartiti in base alla durata dell'operazione**

Nell'ambito delle operazioni di ristrutturazione del debito l'impresa debitrice oltre a pagare eventuali commissioni, si trova spesso obbligata a sostenere i costi dei professionisti che forniscono servizi necessari alla ristrutturazione. In molti casi i servizi professionali comportano il sostenimento di costi rilevanti, il cui trattamento contabile risulta conseguentemente altrettanto rilevante.

## Il vecchio Regime

Le precedenti regole contabili contenute nel principio "Oic 6 - ristrutturazione del debito e informativa di bilancio" prevedevano che i costi riconducibili alle operazioni di ristrutturazione del debito dovessero essere rilevati a conto economico nell'esercizio del loro sostenimento e/o maturazione, quali oneri straordinari.

Con riferimento agli eventuali oneri accessori precedentemente capitalizzati relativi al debito oggetto di ristrutturazione era prevista una rideterminazione della tempistica del loro processo di ammortamento sulla base delle nuove condizioni del debito.

## Le nuove regole dell'Oic 19

Con l'introduzione delle nuove regole contabili declinate dal paragrafo 73 del principio contabile "Oic 19 - Debiti", il trattamento contabile di tali costi accessori/di transazione risulta differenziato a seconda delle circostanze. I costi di transazione sono infatti rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita nei soli casi in cui si ricada nelle circostanze che prevedono l'eliminazione contabile del debito originario, diversamente i costi accessori e di transazione vanno ammortizzati per la durata residua del debito quando questo subisca modifiche sostanziali.

# Conti d'ordine

---

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

A seguito dell'abrogazione del comma 3 dell'art 2424 c.c., nello Stato patrimoniale non vanno più evidenziati i Conti d'ordine.

Le informazioni relative agli stessi sono ora richieste nella Nota integrativa, senza le relative scritture contabili. Quindi la nota integrativa deve indicare l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate.

Si ricorda che la loro funzione era quella di rilevare attraverso un sistema separato di scritture, dei fatti di gestione che esistono giuridicamente nell'ambito dell'impresa, ma che non hanno ancora prodotto alcuna manifestazione patrimoniale ed economica.

In sostanza, i Conti d'ordine sono importanti solo al fine giuridico e pertanto non esistono gli estremi documentali per poter annotare l'operazione sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico.

# Ammortamento - Avviamento

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

Il D.lgs. 139/2015 introduce alcune modifiche al c. 1 n. 6 dell'art. 2426 c.c. con riferimento all'ammortamento dell'avviamento.

Il nuovo testo dispone che "L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.  
Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento".  
La nuova norma dispone che l'avviamento è ammortizzato in base alla sua vita utile senza limiti temporali purché la vita utile sia determinabile in modo attendibile.  
Se l'avviamento è a vita utile indefinita si ammortizza al massimo in 10 anni.

Novità

Novità

1

La norma prevede una deroga opzionale in merito all'ammortamento degli avviamenti iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2015: è consentito non modificare il piano di ammortamento originale.

2

Se la società decidesse di non esercitare la deroga, dovrebbe applicare in modo coerente l'OIC 29 e modificare il piano di ammortamento.

# Componenti straordinari

---

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

Sono stati abrogate dalle nuove norme le voci E.20 ed E.21, proventi e oneri straordinari. In sostanza, è stata abrogata la suddivisione degli oneri e proventi tra ordinari e straordinari e tutta la sezione “E” che precedentemente li evidenziava.

Tale modifica, conforme alle norme internazionali IAS/IFRS, riduce il valore segnalatico del bilancio e della situazione economica e rimanda alla Nota Integrativa la loro separata identificazione e il loro commento. In sostanza ora, se i proventi e oneri straordinari sono di ammontare apprezzabile essi vanno indicati e commentati in Nota Integrativa.

**Novità: dati comparativi**

Da un punto di vista operativo il cambiamento imposto dalla normativa di non evidenziare più nel conto economico le poste straordinarie, comporterà l'esame degli oneri e dei proventi straordinari iscritti nel bilancio 2015 perché dovranno essere adattati e riclassificati in una voce appropriata tra i costi/ricavi operativi. Inoltre occorre valutare l'impatto sull'EBITDA ai fini del rating di bilancio.

# Dividendi in bilancio dalla data delibera

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

## Tra le novità rilevanti dei proventi finanziari si segnala che:

- L'Oic 12 e l'Oic 21 eliminano la previsione che permetteva la rilevazione dei dividendi già nell'esercizio di maturazione dell'utile, a condizione che il bilancio della controllata fosse approvato dal suo organo amministrativo prima di quello della controllante;

- Un'altra interessante conferma dell'Oic 21 riguarda la distribuzione delle riserve, che sono sempre considerate dividendi dal punto di vista civilistico, mentre dal punto di vista fiscale bisogna avere riguardo alla loro natura di utili o di capitale.

A partire dal 2016, i dividendi “sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione”.


A seguito della distribuzione della riserva, contabilizzata come dividendo, dovrà verificarsi che “il valore recuperabile della partecipazione” non sia diminuito al punto tale da rendere necessario evidenziare una perdita di valore da contabilizzare tra le minusvalenze da valutazione. In tal caso il conto economico accoglierebbe sia un dividendo sia una svalutazione.

# Derivati (1/4)

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

Il nuovo n. 11-bis dell'art. 2426 c.c. dispone che “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari sono iscritti al *fair value*.”

- Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico;
- Se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, le variazioni andranno direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto”.



## Derivati (2/4)

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

### Aspetti pratici – criteri di rappresentazione in bilancio

	Rilevazione iniziale	Misurazione successiva
Derivati non di copertura (speculativi)	<i>Fair value</i>	Fair value: variazioni a Conto Economico
Derivati di copertura di <i>fair value</i>	<i>Fair value</i>	Fair value: variazioni a Conto Economico
Derivati di copertura di flussi finanziari	<i>Fair value</i>	Fair value: variazioni in una riserva di Patrimonio Netto Rigiro della riserva con imputazione al Conto Economico quando si verificano o modificano i flussi finanziari attesi


# Derivati (3/4)

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

## Che cosa cambia

## Copertura di Fair Value

### Derivati in essere al 1° gennaio 2016



## Successivamente

- Variazioni del derivato e dell'elemento coperto rilevante nelle voci D.18d) o D.19.d) del conto economico: per esempio se fair value si incrementa, "derivati a rivalutazione voce D.18d)".
- Variazione di Fair value elemento coperto (ad esempio le rimanenze): D19.d) a "Rimanenze".


# Derivati (4/4)

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

## Che cosa cambia

### Copertura di Flussi Finanziari

#### Derivati in essere al 1° gennaio 2016



## Successivamente

- Variazioni di Fair value del derivato imputate nella riserva (copertura efficace), rilasciata nel conto economico in base alle modalità dell'operazione. Per esempio, copertura del rischio di tasso d'interesse su un debito finanziario a tasso variabile, stipulando un contratto *interest rate swap* (Irs), imputazione negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi passivi nella voce di conto economico C.17.

# Azioni proprie

---

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

È stato sostituito il comma 3 dell'art. 2357-ter c.c., che ora prescrive che: "L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo".



**Novità**

Le azioni proprie iscritte nell'attivo sono cancellate ed iscritte in una riserva negativa, da classificare alla voce "X – Riserva per azioni proprie in portafoglio" prevista dal nuovo schema di stato patrimoniale.

# Costo Ammortizzato (1/5)

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

## Definizione

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore:

- a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale,
- aumentato o diminuito dall'ammontare cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza,
- dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

**(OIC 15, par. 14 e OIC 19, par. 16)**

# Costo Ammortizzato (2/5)

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

## Costo ammortizzato e attualizzazione

Novità

- Le immobilizzazioni rappresentate dai **titoli** sono rilevate in bilancio con il **criterio del costo ammortizzato, ove applicabile.**
- **I crediti e i debiti** sono rilevati in bilancio secondo il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del **fattore temporale** e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

### Criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale

#### Attualizzazione

Rilevazione iniziale ad un valore attuale calcolato al tasso di mercato se significativamente diverso dal tasso contrattuale.

#### Costo ammortizzato

Criterio di ripartizione temporale dei flussi di un' attività o passività finanziaria.

Tale ripartizione è effettuata utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.

# Costo Ammortizzato (3/5)

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

## L'attualizzazione secondo i nuovi OIC 15 e OIC 19

### Attualizzazione prevista solo per i crediti e debiti commerciali

#### OIC 15 -2014

- Attualizzazione per crediti commerciali **con scadenza oltre 12 mesi**.
- I crediti finanziari a M/L termine sono rilevati al valore nominale. La componente finanziaria, ove rilevante, è indicata in nota integrativa.

#### OIC 19 - 2014

- Attualizzazione per debiti commerciali **con scadenza oltre 12 mesi**.
- I debiti finanziari con scadenza **oltre 12 mesi** sono rilevati al valore nominale. La componente finanziaria, ove rilevante, è indicata in nota integrativa.

Novità



### Attualizzazione per tutti i crediti e i debiti

... occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei crediti e dei debiti. (OIC 15.39 e OIC 19.47)

Novità



Rilevazione iniziale del credito e debito (importo netto anziché lordo).

Novità



Determinazione della componente finanziaria sulla base del tasso di interesse di mercato.

## Costo Ammortizzato (4/5)

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

### Crediti e debiti oltre 12 mesi




# Costo Ammortizzato (5/5) – Caso pratico

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

## Crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi

- La società X in data 31 dicembre 2016 vende un immobile per € 1.000 alla società Y.
- Il pagamento è previsto a 24 mesi dalla fattura, senza corresponsione di interessi.
- Si ipotizzi una componente finanziaria implicita nell'operazione pari a € 100.



# Nota integrativa (1/2)

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

Sono state apportate numerose modifiche al contenuto della nota integrativa.

Le principali sono:

- **La ripartizione dei ricavi per area geografica deve essere sempre indicata** in nota integrativa: nel nuovo n. 10 dell'art. 2427 le parole "se significativa" sono soppresse;
- Con l'**eliminazione degli oneri e dei proventi straordinari** dallo schema del conto economico **la nota integrativa descrive l'importo e la natura dei ricavi e dei costi di entità o incidenza eccezionali**;
- Con l'eliminazione dei conti d'ordine dallo Stato Patrimoniale **la nota integrativa descrive l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; inoltre l'art. 2427 (n. 9) ora richiede di indicare distintamente gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- Oltre ai compensi, ora l'art. 2427 (n.16) richiede di indicare anche **le anticipazioni e i crediti concessi ad amministratori** e sindaci;
- **Le operazioni con parti correlate devono essere sempre indicate**: la nuova norma ha cancellato le parole "se rilevanti";

## Nota integrativa (2/2)

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

Sono state apportate numerose modifiche al contenuto della nota integrativa.

Le principali sono:

- Sono richieste **maggiori informazioni sui ratei/risconti**.  
In passato la vecchia formulazione del n. 7 dell'art. 2427 c.c. prevedeva l'indicazione della composizione delle voci solo quando il loro ammontare fosse apprezzabile. Ora invece, con l'introduzione di nuovi modelli contabili per la rilevazione di ratei e risconti la rilevanza dell'informazione circa la composizione delle "classi generiche" è stata ritenuta dal legislatore di primaria importanza tanto da richiedere specifiche informazioni nella nota integrativa;
- **La descrizione degli eventi successivi** (natura e ed effetti patrimoniali, finanziari ed economici) **non è più fornita nella relazione sulla gestione ma nella nota integrativa** (art. 2427 n. 23); conseguentemente è stato abrogato l'ex n. 5 dell'art. 2428 c.c.;
- Il **nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato** dell'insieme più grande e dell'insieme più piccolo di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato sono nuove informazioni che devono essere indicate nella nota integrativa ai sensi dei n. 24 e 25 dell'art. 2427 c.c.;
- **La proposta di destinazione dell'utile e della copertura delle perdite** deve essere ora indicata in nota integrativa;
- Sono state apportate alcune modifiche all'art. 2427-bis c.c. in merito alle informazioni **sul fair value degli strumenti finanziari**.

# Bilancio abbreviato

---

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

Sono state apportate alcune limitate modifiche all'art. 2435-bis c.c.:

- Esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario;
- Facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, quindi non si applica il criterio del costo ammortizzato;
- Nota integrativa minima:
  - ❖ criteri di valutazione (2427 n. 1); movimenti delle immobilizzazioni (2427 n. 3); l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie (2427 n. 6 con modifiche); oneri finanziari imputati ai valori dell'attivo (2427 n. 8); impegni e garanzie (2427 n. 9); costi e ricavi di costo o entità eccezionali (2427 n. 13); n° medio dipendenti (2427 n. 15); compensi, crediti e anticipazioni ad amministratori e sindaci (2427 n. 16); operazioni con parti correlate (2427 n. 22-bis); accordi non risultanti da stato patrimoniale (2427 n. 22-ter); eventi successivi (2427 n. 22-quater); nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato (2427 n. 22-sexies).

# Micro imprese (1/3)

---

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

La nuova normativa introduce la categoria delle micro-imprese per le quali sono previste alcune semplificazioni.

Sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Le micro imprese applicano la stessa disciplina delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, salvo le ulteriori semplificazioni previste dall'art. 2435-ter c.c.. Dunque gli schemi di bilancio (stato patrimoniale conto economico) e criteri di valutazione sono quelli determinati per la predisposizione del bilanci forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis (v. n. 8975).

## Micro imprese (2/3)

---

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

Le microimprese sono esonerate dalla redazione:

- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa (perché in calce lo stato patrimoniale sono previste specifiche informazioni);
- della relazione sulla gestione (in calce lo stato patrimoniale sono fornite le informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c.)

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le seguenti informazioni:

- della relazione sulla gestione (in calce lo stato patrimoniale sono fornite le informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c.);
- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie, delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniali, degli impegni materia di trattamento di quiescenza e simili, degli impegni assunti nei confronti di controllate collegate controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi del n. 9 dell'art. 2427 c.c..

## Micro imprese (3/3)

---

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

Le microimprese sono esonerate dalla redazione:

- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie, delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniali, degli impegni materia di trattamento di quiescenza e simili, degli impegni assunti nei confronti di controllate collegate controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi del n. 9 dell'art. 2427 c.c.;
- l'ammontare dei compensi delle anticipazioni dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi del n. 16 dell'art. 2447 c.c.;
- informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, ai sensi del n. 3 dell'art. 2428 c.c.;
- informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquisite o alienate nel corso dell'esercizio, ai sensi del n. 4 dell'art. 2428 c.c..

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti.

# Rendiconto finanziario

---

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

Il rendiconto finanziario diventa un prospetto obbligatorio del bilancio.  
Sono però esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese.

**Criticità**

Nell'esercizio 2016, secondo le norme di legge, si dovranno indicare anche i flussi del 2015.

Per questa ragione si deve predisporre il Rendiconto finanziario già per i dati esposti nel bilancio 2015, come dispone l'OIC 10, in modo da poterli utilizzare come dati comparativi nel rendiconto finanziario del 2016.

# Bilancio consolidato

---

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015

Modifiche riportate nel bilancio consolidato:

- vengono modificati i limiti per l'obbligo di redazione del bilancio consolidato: **ricavi (aggregati) 40 milioni, attivo 20 milioni, 250 dipendenti** (occorre superare due dei tre limiti);
- diventa possibile depositare il bilancio consolidato della capogruppo europea (nei casi di esonero alla redazione del sub-consolidato in Italia) anche in inglese;
- il rendiconto finanziario diventa obbligatorio;
- schemi e criteri di valutazione vengono modificati come per il bilancio di esercizio;
- il termine “differenza di consolidamento” viene sostituito con “avviamento”;
- vengono introdotte alcune modifiche minori alle note al bilancio.

# Impatti derivanti dai cambiamenti nelle poste di bilancio a partire dai bilanci 2016 (1/2)


Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015



	<b>Modifiche delle disposizioni normative</b>	<b>Impatti sullo schema di conto economico 2016</b>
<b>Aggi e disaggi di emissione</b>	Valutati a costo ammortizzato	Ammortamento finanziario
<b>Attrezzature industriali e piccoli attrezzi</b>	Abolito criterio di valutazione costante	Plusvalenza/ minusvalenza
<b>Avviamento</b>	Ammortamento in base alla vita utile. Se a vita indefinita in 10 anni	Maggiori ammortamenti
<b>Azioni proprie</b>	Divieto di capitalizzazione	Riduzione diretta del patrimonio netto
<b>Componenti straordinari</b>	Aboliti	Abolita classe E: i componenti straordinari sono classificati per natura
<b>Conti d'ordine</b>	Aboliti	Nessun impatto
<b>Copertura dal rischio di <i>fair value</i></b>	Strumento di copertura e operazione coperta sono valutati simmetricamente	Plusvalenza/ minusvalenza da valutazione simmetrica di derivato e strumento coperto
<b>Copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari</b>	Le variazioni di <i>fair value</i> del derivato nella riserva del patrimonio netto	Quando rigira la riserva si corregge il costo o il ricavo dell'operazione coperta

# Impatti derivanti dai cambiamenti nelle poste di bilancio a partire dai bilanci 2016 (2/2)

Seminario ACEN, aprile 2017 – Nuova normativa in tema di bilancio di esercizio ex D.lgs. 139/2015



	Modifiche delle disposizioni normative	Impatti sullo schema di conto economico 2016
Crediti con durata oltre 12 mesi	Costo ammortizzato	Ammortamento finanziario
Costi di pubblicità	Non più capitalizzabili	Costi dell'esercizio
Costi di ricerca applicata	Non più capitalizzabili	Costi dell'esercizio
Debiti con durata oltre 12 mesi	Costo ammortizzato	Ammortamento finanziario
Derivati	<i>Fair value</i>	Variazioni di <i>fair value</i>
Derivati incorporati	Separati dal contratto ospitante e valutati a <i>fair value</i>	Variazioni di <i>fair value</i>
Operazioni con imprese sottoposte al controllo delle controllanti	In evidenza in voci distinte in SP e CE	Evidenza proventi dell'anno e adattamento per dati comparativi
Titoli	Costo ammortizzato	Interessi attivi in base al tasso effettivo e non al tasso nominale